



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI PROTETTI DEL COMUNE DI BRENDOLA

Art. 1 Finalità

Gli appartamenti protetti si collocano all'interno della rete dei servizi socio assistenziali predisposta dal Comune di Brendola a favore di anziani con limitazioni dell'autosufficienza, di adulti che presentano condizioni di disagio psico fisico e sociale e per tutti coloro per i quali possa essere uno strumento, ancorché temporaneo, per dare risposta a situazioni di grave disagio sociale e abitativo. Hanno l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei fruitori di questo servizio, di farli vivere nelle loro case, inseriti nell'ambiente familiare e sociale cui appartengono e di ritardarne o evitarne l'istituzionalizzazione garantendo un'assistenza qualificata ed integrata con le risorse del territorio, favorendo la capacità di autogestione degli ospiti all'interno del proprio spazio vitale, del condominio e dell'ambiente circostante.

Per l'ubicazione e per la funzione socio assistenziale svolta, questo servizio ha stretti rapporti di collaborazione con il servizio di assistenza domiciliare erogato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 Prestazioni

Il complesso immobiliare, di due piani servito da ascensore, si compone di appartamenti, monolocali e bilocali, privi di barriere architettoniche, destinati a nuclei di due componenti al massimo.

Nel servizio possono essere assicurate, in relazione ai contenuti dei singoli piani di assistenza individualizzata concordati con l'Assistente Sociale Responsabile del caso, prestazioni socio assistenziali rese da personale del servizio di assistenza domiciliare mediante presenza programmata, servizio di fornitura pasti, di trasporto, attività di segretariato sociale.

Presso il complesso immobiliare possono intervenire anche volontari per consentire un maggior collegamento con l'ambiente esterno, per offrire stimoli e opportunità diverse agli ospiti e per integrare e sostenere l'intervento delle figure professionali indicate

Gli interventi socio assistenziali sono integrati, secondo le necessità dei singoli, con gli interventi sanitari resi dai medici di medicina generale dei singoli ospiti e dal servizio infermieristico domiciliare della locale azienda USL.

Art. 3 **Destinatari**

Il servizio si rivolge:

- a) ad anziani in alternativa al ricovero in istituto (anziani soli o in coppia che, pur conducendo una vita autonoma, necessitano di servizi di protezione e di appoggio oppure anziani per i quali è possibile la deistituzionalizzazione);
- b) adulti disabili o prossimi all'età anziana con un quadro assistenziale e sanitario assimilabile all'età senile;
- c) nuclei familiari composti da un solo adulto con minore/i a carico in situazione di emergenza abitativa e sociale;
- d) adulti in condizioni di grave disagio psico-fisico e sociale;
- e) ulteriori casistiche proposte e documentate dall'Assistente Sociale Responsabile del caso, per le quali l'assegnazione di un posto nell'appartamento protetto può rappresentare uno strumento, ancorché temporaneo, per dare risposta a situazioni di grave disagio sociale e abitativo.

Non possono fruire di tale servizio:

- coloro che necessitano solo di rispondere all'esigenza abitativa per problemi di sfratto, canone di locazione elevato,...
- persone con bisogni sanitari complessi che richiedano assistenza sanitaria continuativa;
- persone provenienti o assistite dai servizi psichiatrici o che presentano disturbi a prevalente natura psichiatrica, ad eccezione dei casi compatibili con l'organizzazione della struttura e previa verifica concordata tra i servizi interessati con definizione dei compiti a carico di ciascuno;
- persone affette da forme involutive severe nelle fasi della malattia che richiedano vigilanza continua, se non garantita da un familiare.

Requisito essenziale per l'accesso al complesso immobiliare è la residenza anagrafica o lavorativa nel territorio del Comune di Brendola da almeno 5 anni. **Eventuali deroghe al requisito in parola possono essere accordate esclusivamente dalla Giunta previo rigoroso vaglio dei presupposti addotti per la deroga.**

Art. 4 **Ammissioni**

L'ammissione al servizio, quale risposta ad una situazione di disagio evidenziata dal diretto interessato, da un familiare, da chiunque ne sia a conoscenza, avviene a seguito di valutazione effettuata dall'Assistente sociale in merito al grado di autonomia, alla condizione familiare, alla condizione di disagio socio economico, al fabbisogno di assistenza.

L'ammissione, come previsto nel piano assistenziale individuale di ciascun ospite, può riguardare forme di inserimento diverse, fra cui l'inserimento a tempo indeterminato, l'accoglienza temporanea, l'inserimento diurno per il consumo dei pasti, compatibilmente al rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

In presenza di proposte di ammissione superiori ai posti disponibili, sarà compilata una graduatoria d'attesa in cui saranno privilegiati coloro che versano in condizioni di solitudine e presentano condizioni economiche maggiormente disagiate.

E' compito dell'Assistente Sociale Responsabile del caso effettuare la valutazione, intervenire nel processo di inserimento e dimissione degli ospiti, mantenere rapporti con le famiglie, definire in accordo con l'ospite, i suoi familiari ed il personale interessato, i piani assistenziali personalizzati, collaborare alla programmazione delle attività di integrazione sociale, curare i rapporti con le organizzazioni esterne.

In base alle necessità dei singoli potrà essere assicurato, con esclusione dei giorni festivi, il servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle prestazioni previste all'interno dello specifico regolamento, e/o il servizio di trasporto

Sono previste le dimissioni degli ospiti qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato l'ammissione ed in caso di totale perdita dell'autosufficienza da parte degli ospiti.

Art. 5

Partecipazione alla spesa

Gli ospiti inseriti negli appartamenti protetti sono tenuti al pagamento di una tariffa mensile relativa all'utilizzo dei locali e degli arredi presenti. Detta tariffa sarà annualmente determinata dall'Amministrazione Comunale sulla base della condizione economica e patrimoniale degli ospiti (reddito I.S.E.E.). Tale somma sarà mensilmente integrata dalle spese di acqua e riscaldamento rapportate ai consumi complessivi o individuali ed al numero degli ospiti e dalla quota parte delle spese condominiali e di manutenzione secondo una definizione che sarà deliberata dalla Giunta Municipale. Sono direttamente a carico degli ospiti le spese relative all'allaccio di luce e telefono oltre che quelle relative alla fruizione di servizi specifici aggiuntivi (es. Servizio assistenza domiciliare, servizio trasporto, consegna pasti,...).

La corresponsione della tariffa mensile relativa all'utilizzo dei locali è dovuta anche per eventuali periodi di assenza.

Gli ospiti mantengono il diritto all'accesso agli altri servizi di carattere socio-assistenziale erogati dal Comune (contributi, minimo garantito, ecc.).

Art. 6

Comportamento da mantenere nella struttura

Gli ospiti della struttura sono tenuti a rispettare le seguenti norme di comportamento:

- a) servirsi dei beni comuni con diligenza ed attenersi ai regolamenti municipali o di altre competenti autorità per quanto non contenuto nel presente regolamento;
- b) curare la pulizia dell'alloggio assegnato e rispettare i locali e gli spazi di uso comune;
- c) astenersi da intrattenimenti troppo rumorosi o che possano arrecare disturbo e molestia; in particolare dalle ore 22,00 alle ore 7,00 gli ospiti dovranno evitare di arrecare disturbo ai vicini;
- d) devono evitare di :

- depositare nei luoghi di passaggio biciclette e materiale ingombrante anche per breve tempo;
- tenere materiale infiammabile o materie comunque pericolose, sia nell'alloggio che nei locali comuni;
- stendere o depositare all'esterno delle finestre e negli spazi comuni biancheria, indumenti, utensili ed oggetti qualsiasi:

Inoltre per una serena convivenza sono vietati i seguenti comportamenti:

- abuso di alcolici;
- detenzione di armi proprie ed improprie anche se autorizzate;
- violenza alle persone;
- sottrazione o distruzione di oggetti appartenenti alla casa o ad altri ospiti.

Art. 7

Obblighi dell'utente e durata dell'assegnazione.

Ogni utente, assegnatario di un appartamento, potrà accedere alla struttura previa sottoscrizione del verbale di consegna/contratto e del regolamento che costituiscono impegno formale ad adempiere agli obblighi connessi in particolare:

- al rispetto delle regole di buon vicinato e di civile convivenza;
- al pagamento dei rimborsi mensili stabiliti anche in caso di non utilizzo del servizio per qualsiasi motivo;
- alla responsabilità derivante dalla conservazione della struttura, delle attrezzature ed arredi messi a disposizione, eventuali danni di qualsiasi natura saranno addebitati all'utenti o agli utenti residenti responsabili;
- al divieto di far accedere al servizio persone estranee non autorizzate o di cedere il proprio appartamento ad altri;
- all'obbligo di provvedere con continuità alla pulizia dell'appartamento assegnato;
- al divieto di ospitare altre persone all'interno dell'alloggio assegnato;
- al divieto di cedere a terzi l'alloggio assegnato.

La durata dell'assegnazione è di 6 mesi con divieto di rinnovo tacito. Ogni assegnazione successiva alla prima viene disciplinata dalle stesse norme osservate in sede di prima assegnazione.

Art. 8

Dimissioni

Fatto salvo quanto previsto all'art.4 ultimo comma, le dimissioni degli utenti dal servizio sono previste in caso di ripetuta violazione delle indicazioni del presente regolamento con le modalità di seguito descritte.

In caso di inosservanza del contratto stipulato all'ingresso in struttura, l'utente sarà richiamato verbalmente dal responsabile Area Amministrativa. Se i comportamenti difforni alle regole persistono, sarà diffidato per iscritto tramite notifica degli addebiti da parte del Responsabile in questione che definirà anche tempi certi e limitati per le contro deduzioni. Se tale procedura non sortisce effetto alcuno, entro 15 giorni l'Amministrazione Comunale disporrà l'immediata dimissione dell'utente dal servizio.

Art. 7

Norme generali-Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta sua pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi.